

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

La Commissione europea interviene sul regolamento 2023/1115 relativo al sistema Eudr

Deforestazione, regole più snelle

Nuovi prodotti soggetti agli obblighi e procedure facilitate

Pagina a cura
di PINA RICCIARDO

Le imprese che importano, esportano o commercializzano nell'Unione europea i prodotti disciplinati dal regolamento sulla deforestazione dovranno verificare se le merci trattate rientrano nel nuovo perimetro degli obblighi di dovuta diligenza e adeguare le modalità di trasmissione delle relative dichiarazioni. Con un regolamento delegato e un regolamento di esecuzione adottati il 13 luglio 2026, la Commissione europea interviene sul regolamento (Ue) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (European union deforestation regulation - Eudr), aggiornando l'elenco dei prodotti soggetti agli obblighi di dovuta diligenza e le procedure digitali per la presentazione delle dichiarazioni.

In particolare, il regolamento delegato modifica l'allegato I dell'Eudr, ampliando o restringendo il campo di applicazione della disciplina. Entrano il caffè solubile, le lingue bovine congelate e ulteriori derivati dell'olio di palma, mentre escono cuoio e pelli bovine, pneumatici ricostruiti, cinghie di trasmissione e altre categorie ritenute dalla Commissione a limitato rischio di deforestazione. Per i prodotti di nuova inclusione gli obblighi decorreranno dal 30 dicembre 2027, così da consentire agli operatori economici di adeguare procedure e sistemi di controllo. Il regolamento delegato dovrà ora completare l'esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Ue prima di entrare in vigore.

Il regolamento di esecuzione (Ue) 2026/1565 definisce invece le nuove modalità operative del sistema informativo utilizzato per trasmettere le dichiarazioni di dovuta diligenza (due diligence) e introduce nuove funzionalità anche per le dichiarazioni semplificate riservate ai micro e piccoli operatori primari.

Le due misure completano

il pacchetto di semplificazioni presentato dalla Commissione nel maggio 2026, che comprende anche il documento di orientamento per il regolamento (Ue) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (C/2026/3896 del 20 luglio 2026) e l'aggiornamento delle domande frequenti (Faq) sull'attuazione del regolamento Ue sulla deforestazione (versione 5 - aprile 2026). L'obiettivo è accompagnare l'entrata in applicazione del regolamento Eudr, prevista dal 30 dicembre 2026 per le imprese di grandi e medie dimensioni e per le micro e piccole imprese già soggette al regolamento Ue sul legno, e dal 30 giugno 2027 per le altre micro e piccole imprese.

Contesto normativo. Il regolamento (Ue) 2023/1115 disciplina l'immissione sul mercato dell'Unione europea e l'esportazione di sette materie prime associate al rischio di deforestazione (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) nonché dei prodotti derivati elencati nell'allegato I, al fine di ridurre il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale.

Gli operatori che immettono tali prodotti sul mercato dell'Unione o li esportano devono dimostrare, attraverso la procedura di dovuta diligenza, che sono a deforestazione zero, conformi alla normativa del Paese di produzione e accompagnati dalla relativa dichiarazione di dovuta diligenza.

Successivamente, per agevolare l'attuazione della disciplina senza modificarne le finalità ambientali, il regolamento (Ue) 2025/2650, approvato a dicembre 2025, ha introdotto una serie di semplificazioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico di operatori e commercianti.

Le modifiche hanno ridefinito gli obblighi lungo la filiera, introdotto le figure dell'operatore a valle e del micro o piccolo operatore primario, previsto la dichiarazione semplificata e rinviato di dodici

mesi l'applicazione degli obblighi.

Aggiornamento perimetro prodotti. Il provvedimento delegato approvato a luglio (C(2026) 4920) modifica l'allegato I del regolamento (Ue) 2023/1115, aggiornando l'elenco dei prodotti soggetti agli obblighi di dovuta diligenza. Come emerge dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la revisione si fonda sull'articolo 34 dell'Eudr ed è il risultato di una consultazione pubblica, del confronto con gli Stati membri e di una valutazione dei dati commerciali, ambientali ed economici sviluppata nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (Swd 2026/194).

Le modifiche riguardano sia l'inclusione e l'esclusione di specifiche categorie di prodotti, sia la revisione dei criteri di classificazione. Dal lato delle esclusioni, l'allegato elimina cuoio e pelli bovine, pneumatici ricostruiti, cinghie di trasmissione e altri articoli in gomma vulcanizzata, oltre alle fave di soia destinate alla semina, che seguono filiere di tracciabilità dedicate. Nel settore del legno viene inoltre rivista la classificazione dei sedili, escludendo quelli destinati ad autoveicoli e aeromobili, caratterizzati da un contenuto minimo di materia prima forestale. La relazione spiega che tali scelte riflettono la diversa struttura di alcune filiere, il limitato contributo di determinati prodotti al rischio di deforestazione oppure l'esistenza di sistemi autonomi di tracciabilità. Sul versante opposto, vengono ricompresi prodotti che presentano un collegamento diretto con materie prime già disciplinate, come il caffè solubile, le lingue bovine congelate e ulteriori derivati dell'olio di palma destinati all'industria oleochimica, così da evitare spostamenti del rischio di deforestazione verso categorie escluse e garantire continuità lungo la catena di approvvigionamento.

L'aggiornamento intervie-



ne anche sulle regole di classificazione. L'allegato introduce in numerose voci la dicitura "ex", precisando che gli obblighi si applicano esclusivamente ai prodotti ottenuti dalle materie prime interessate, e aggiorna diversi codici della nomenclatura combinata. Viene inoltre chiarito che restano esclusi dall'ambito di applicazione i prodotti realizzati in bambù, canne d'India e altri materiali di natura legnosa. Sono infine previste specifiche esclusioni per campioni commerciali di valore trascurabile e prodotti destinati esclusivamente ad analisi, prove o test, purché utilizzati a tali fini, oltre che per rifiuti, prodotti usati e, in alcuni casi, materiali di imballaggio.

La relazione illustrativa precisa infine che, durante la consultazione pubblica, sono state esaminate venticinque proposte di modifica dell'allegato I. Soltanto sei hanno superato la valutazione basata su costi, benefici e impatto ambientale, mentre le ulteriori richieste confluiranno nel riesame generale dell'Eudr previsto entro il 2030.

Sistema informativo aggiornato. Il regolamento di esecuzione (Ue) 2026/1565 aggiorna il regolamento di esecuzione (Ue) 2024/3084, adeguando il sistema informativo alle nuove modalità di pre-

sentazione e gestione delle dichiarazioni di dovuta diligenza (Dds) e delle dichiarazioni semplificate introdotte dal regolamento (Ue) 2025/2650.

Tra le principali novità figura la possibilità di raggruppare più dichiarazioni di dovuta diligenza o dichiarazioni semplificate mediante un'unica dichiarazione, semplificando la gestione delle operazioni di maggiore entità. Il sistema attribuisce inoltre un identificativo alle dichiarazioni semplificate, ne consente l'aggiornamento e permette agli Stati membri di utilizzare, nei casi previsti, le informazioni già presenti nelle proprie banche dati.

Il sistema continua ad attribuire automaticamente uno status di rischio a ciascuna dichiarazione, successivamente riesaminabile dalle autorità competenti. Lo status resta visibile esclusivamente alle autorità competenti, alle autorità doganali e alla Commissione. In caso di indisponibilità del sistema informativo per oltre sessanta minuti, la Commissione dovrà attivare procedure di emergenza con identificativi temporanei. I dati personali contenuti nelle dichiarazioni sono conservati nel sistema per un massimo di cinque anni, secondo le modalità previste dal regolamento.

Semplificazioni per i micro e piccoli operatori. Il Documento di orientamento della Commissione europea per il regolamento (Ue) 2023/1115, pubblicato nella Comunicazione C/2026/3896 del 20 luglio 2026, chiarisce le modalità applicative del regime semplificato introdotto dal regolamento (Ue) 2025/2650 per i micro e piccoli operatori primari (Mspo). Tali soggetti possono presentare una dichiarazione semplificata in luogo della dichiarazione di dovuta diligenza ordinaria e, per i siti produttivi di dimensioni ridotte, indicare l'indirizzo postale completo in alternativa alle coordinate geografiche quando questo consenta di identificare con precisione il luogo di produzione o di allevamento. Restano fermi gli obblighi informativi previsti dall'articolo 9 Eudr; la valutazione e l'attenuazione del rischio sono richieste solo qualora emergano elementi che facciano presumere una possibile non conformità del prodotto. Il documento chiarisce inoltre le modalità di aggiornamento della dichiarazione semplificata, l'utilizzo del relativo numero di riferimento da parte degli operatori a valle e le condizioni per l'applicazione del regime semplificato nelle filiere a basso rischio.

— © Riproduzione riservata —

Eudr, le principali novità del pacchetto Ue

Novità	Contenuto
Prodotti interessati	L'allegato I viene aggiornato: entrano caffè solubile, lingue bovine congelate e nuovi derivati dell'olio di palma; escono cuoio e pelli bovine, pneumatici ricostruiti, cinghie di trasmissione e altre categorie a limitato rischio di deforestazione
Nuove decorrenze	Per i prodotti di nuova inclusione gli obblighi di dovuta diligenza si applicheranno dal 30 dicembre 2027, per consentire alle imprese di adeguare procedure e controlli
Sistema informativo	Aggiornate le modalità di gestione delle dichiarazioni: possibile raggruppare più dichiarazioni di due diligence (Dds), introdotti identificativi per le dichiarazioni semplificate e procedure di emergenza in caso di indisponibilità del sistema
Micro e piccoli operatori	Il documento di orientamento chiarisce il regime semplificato: dichiarazione dedicata, uso dell'indirizzo postale in casi specifici e semplificazioni nella valutazione del rischio
Certificazioni	Le certificazioni possono supportare la valutazione del rischio; gli obblighi di dovuta diligenza continuano a gravare sull'operatore